

STATUTO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
POZZO DI GIACOBBE ODV



Titolo I – L'Associazione e i suoi scopi

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

1.1 L'Associazione con denominazione Pozzo di Giacobbe ODV, ove ODV sta per Organizzazione di Volontariato, da ora in avanti denominata "Associazione", è un'organizzazione di volontariato costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", e successive modifiche.

1.2 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Quarrata – Via Fiume 53 ed ha durata illimitata.

Articolo 2 – Scopo, finalità e attività

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'Associazione ha come scopo la promozione umana nel territorio; tale impegno è indirizzato in modo privilegiato a chi vive in condizione di disagio e marginalità.

L'Associazione opera principalmente nell'ambito territoriale della Provincia di Pistoia, con priorità rivolta al territorio di Quarrata, ed è volta all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale secondo i modi e gli ambiti previsti dal presente Statuto.

L'intervento educativo e di sostegno psico-sociale nei confronti di bambini, adolescenti, giovani o gruppi familiari e l'opera più generale di promozione umana trovano la loro matrice nel servizio volontario e della comunione con chi vive in condizione di disagio ed emarginazione; l'Associazione si riconosce in tali valori per proporre a tutta la comunità degli uomini un progetto culturale di valorizzazione della persona.

2.2 L'Associazione, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del Codice del Terzo settore (CTS), si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

Nello specifico le attività di interesse generale sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;

- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2.3 L'Associazione, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito dell'attività di interesse generale, si prefigge il raggiungimento dei propri scopi mediante:

- interventi volti al sostegno psico-sociale dei bambini, adolescenti e giovani (nonché delle loro famiglie) che vivono particolari situazioni di disagio e di marginalità con il fine di fare dell'Associazione un punto di riferimento e di aggregazione;
- l'attività di sostegno al diritto all'educazione, al pieno ed armonico sviluppo psico-fisico dei minori e all'affermazione dei diritti di cittadinanza dei giovani;
- l'attività di sostegno e integrativa di quella scolastica e di animazione del tempo libero;
- la divulgazione della conoscenza delle varie forme di disagio, nelle loro rilevanze sociali, e di tutti i problemi legati all'emarginazione sociale e alle nuove forme di povertà;
- più in particolare, l'opera di sensibilizzazione della collettività, degli enti pubblici e delle istituzioni private sui problemi del disagio giovanile;
- la promozione della formazione professionale di personale specializzato, anche attraverso l'organizzazione di convegni e corsi di studi;
- l'inserimento di persone svantaggiate in attività lavorative;

- il mantenimento dei rapporti con i familiari dei ragazzi e dei giovani accolti, con le autorità amministrative, gli organismi giudiziari e sociosanitari, al fine di meglio assicurare il perseguimento delle finalità di cui ai punti precedenti;
- la progettazione e l'attuazione di corsi di formazione professionale negli ambiti degli scopi statutari;
- l'attuazione di programmi di aggiornamento dei volontari e la ricerca e lo studio, anche in coordinamento con altre organizzazioni italiane o straniere, nel campo dell'emarginazione sociale;
- l'attuazione di forme di sostegno dirette ad anziani e famiglie in difficoltà, favorendo l'integrazione nel territorio;
- la garanzia della continuità educativa in relazione con la continuità evolutiva dei destinatari degli interventi;
- la promozione della legalità, della cittadinanza attiva, della parità di trattamento, senza fine di lucro, e/o il contrasto alla criminalità organizzata, a comportamenti illegali in genere ed ai fenomeni di discriminazione;
- attività di sensibilizzazione su temi ambientali e culturali ed attività di cura, manutenzione e valorizzazione del patrimonio comune, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

2.4 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore (CTS), attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

2.5 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2.6 L'Associazione può sottoscrivere convenzioni con organizzazioni di volontariato (ODV) Enti del Terzo Settore (ETS), enti pubblici o privati, comunque senza fini di lucro, per la valorizzazione sinergica delle comuni esperienze umane e per favorire lo sviluppo del lavoro in rete tra le varie componenti del panorama socio sanitario.

2.7 Per il perseguimento dell'oggetto sociale, l'Associazione, avvalendosi in modo prevalente e determinante delle prestazioni gratuite dei propri associati, può compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute utili ovvero anche solo opportune.

2.8 L'Associazione si impegna a collaborare con chi condivide gli scopi sopra indicati ed opera secondo lo stile del servizio disinteressato e della solidarietà.

TITOLO II - I soci e il Patrimonio

Articolo 3 – Soci

3.1 Fanno parte dell'Associazione:

- I Soci Fondatori
- I Soci Ordinari
- I Soci Onorari

3.2 Sono Soci Fondatori quanti hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

3.3 Sono Soci Ordinari quanti richiedono l'iscrizione, secondo le modalità richieste dal presente Statuto e partecipano direttamente o indirettamente alla vita e alle attività dell'Associazione.

3.4 Sono Soci Onorari quelli nei cui confronti sono riconosciuti particolari meriti rientranti negli obiettivi dell'Associazione, o abbiano in ogni modo prestato servizi degni di particolare nota.

3.5 La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun Socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

3.6 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Articolo 4 – Domanda di ammissione

4.1 Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione persegue e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti, versando contestualmente alla domanda la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo medesimo.

4.2 Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa, con prevalenza delle Organizzazioni di volontariato, e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

4.3 La domanda di ammissione dovrà contenere in particolare:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione persegue

4.4 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

4.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato entro 60 giorni dal suo ricevimento e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel Libro degli associati.

4.6 Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

4.7 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4.8 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 5 – Diritti e obblighi degli associati

5.1 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo ed effettivamente sostenute e documentate;
- ricevere comunicazione della convocazione e dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

5.2 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 – Perdita della qualità di associato

6.1 La qualità di associato si perde per decesso, recesso ed esclusione.

6.2 Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto la sua volontà di recedere al Consiglio Direttivo; tale dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima.

6.3 Chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione unanime del Consiglio Direttivo in presenza di inadempienze agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'Associazione;
- comportamenti che arrecano danni materiali o morali all'Associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'Associazione;
- inosservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi.

Il Socio escluso dal Consiglio Direttivo può ricorrere all'Autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui è stata notificata la delibera di esclusione. Decorso detto termine, senza che il Socio di cui sia stata deliberata l'esclusione abbia proposto ricorso all'Autorità Giudiziaria, la delibera diviene a tutti gli effetti efficace.

6.4 Gli aderenti che siano deceduti, siano stati esclusi o in ogni caso abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno diritto al rimborso dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7 – Patrimonio

7.1 Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

7.2 L'Associazione attua le proprie finalità con le quote e i contributi dei Soci, degli enti pubblici e privati e con eventuali elargizioni che alla stessa possono provenire da parte dei privati cittadini.

7.3 Il patrimonio dell'Associazione è altresì costituito da beni mobili ed immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, nonché ogni altro diritto reale su cose altrui, da eventuali erogazioni, donazioni, eredità ovvero legati, che l'Associazione potrà accettare secondo le procedure di Legge, dagli avanzi netti di gestione.

Il tutto sarà riportato nella redazione dei Bilanci annuali secondo le norme previste dal presente Statuto.

7.4 Per adempiere ai propri compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- il fondo di dotazione iniziale;
- i versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- le quote associative deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- gli introiti realizzati dallo svolgimento delle attività dell'Associazione, ivi compresi anche eventuali finanziamenti pubblici e privati in ogni modo denominati ovvero altri contributi volontari.

7.5 L'Associazione può assumere personale dipendente o valersi di prestazione di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure quando questo occorra a qualificare o specializzare le attività svolte.

Articolo 8 – Divieto di distribuzione degli utili

8.1 Ai fini di cui al precedente Art. 7, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo III – Gli Organi

Articolo 9 – Organi dell'Associazione

9.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti di legge ai sensi dell'art. 30 del CTS.

9.2 Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 10 – Assemblea Generale dei soci: composizione e convocazione

10.1 L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i Soci dell'Associazione, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, i quali hanno diritto di voto nell'ambito dell'Assemblea medesima. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ciascuno associato ha diritto ad esprimere un voto.

Il diritto di voto può essere esercitato mediante delega conferita ad un altro aderente all'Associazione. La delega deve essere conferita per iscritto, con l'indicazione del nome del delegante, di quello del delegato e della data dell'adunanza. Ogni delegato non può farsi portatore di più di una delega.

10.2 L'Assemblea Generale dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

10.3 Essa si riunisce almeno una volta l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.

10.4 L'Assemblea Generale dei Soci è altresì convocata dal Consiglio Direttivo nei casi stabiliti dal presente Statuto o semplicemente quando ne sia ravvisata l'opportunità, oppure su richiesta scritta e sottoscritta da almeno un decimo degli associati o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

10.5 La convocazione deve sempre essere fatta per lettera scritta spedita a tutti i Soci, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza; l'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno; il giorno, il luogo e l'ora della prima convocazione; il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione.

10.6 Tra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere meno di un'ora.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati;
- in seconda convocazione sempre a maggioranza di voti ma qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione:

- per modificare lo statuto, delibera con la necessaria presenza della maggioranza degli associati e con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti;
- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 11 – Assemblea Generale dei Soci: competenze

11.1 L'Assemblea Generale dei Soci riunita in seduta ordinaria:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli Organi Associativi e (al ricorrere dei requisiti di legge ai sensi dell'art. 30 del CTS) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i bilanci di esercizio e preventivo e (quando ciò sia obbligatorio per Legge o ritenuto opportuno) l'eventuale Bilancio sociale;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente;
- sostituisce i membri del Consiglio dimissionario o decaduti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva, con maggioranza semplice, i regolamenti che disciplinano l'attività dell'Associazione.
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

11.2 L'Assemblea Generale dei Soci riunita in seduta straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

11.3 L'Assemblea Generale dei Soci rappresenta inoltre l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con il presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Articolo 12 – Il Consiglio Direttivo: composizione e convocazione

12.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, e dal Presidente, che lo presiede.

12.2 Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

12.3 Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

12.4 Il Consiglio Direttivo rimane in carica 2 (due) anni e i suoi membri sono rieleggibili. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza dei Consiglieri.

12.6 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta al mese, oltre che nei casi previsti dal presente Statuto o quando ne sia ravvisata l'opportunità.

12.7 Il Consigliere, dopo un massimo di 3 (tre) assenze ingiustificate e consecutive, decade automaticamente dalla carica e deve essere sostituito dall'Assemblea Generale dei Soci.

Articolo 13 – Il Consiglio Direttivo: competenze

13.1 Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

13.2 Il Consiglio Direttivo definisce ed attua il programma dell'Associazione e prende tutte le iniziative che ritiene utili alla stessa, in aderenza agli scopi fissati dal presente Statuto.

13.3 Il Consiglio direttivo è inoltre responsabile dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, da esercitare nei modi e nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalla Legge.

13.4 E' al Consiglio Direttivo che spetta il coordinamento ed il controllo del buon andamento di tutte le attività dell'Associazione.

13.5 Elegge al proprio interno il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

a) Il Vice Presidente:

- sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.

b) Il Segretario:

- svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività necessarie per il funzionamento dell'amministrazione dell'ente.
- cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Libro dei Soci.

c) Il Tesoriere:

- ha la responsabilità della cassa e dei libri contabili dell'Associazione.
- cura la tenuta dei Libri Contabili.

- su sua iniziativa, il Consiglio Direttivo redige il bilancio d'esercizio e preventivo secondo le modalità previste dal presente Statuto.
 - prepara la relazione scritta da allegare ai bilanci.
- 13.6 Inoltre il Consiglio Direttivo:
- amministra i fondi dell'Associazione per l'attuazione degli scopi statutari e dei programmi secondo le norme di Legge;
 - propone all'Assemblea Generale dei Soci eventuali modifiche allo Statuto;
 - propone all'Assemblea Generale dei Soci i regolamenti interni;
 - ammette i nuovi soci e stabilisce la quota associativa annuale;
 - nomina i rappresentanti dell'Associazione presso la Consulta del Volontariato e tutte le altre strutture pubbliche di rappresentanza del volontariato;
 - delibera le ripartizioni di responsabilità tra i vari Consiglieri nelle forme e nei modi ritenuti più appropriati;
 - stabilisce, anche attraverso regolamenti che non contrastino con il presente Statuto o con le norme di Legge, i rapporti tra l'Associazione ed il personale dipendente di cui essa si avvale;
 - redige ogni anno, su iniziativa del Tesoriere, il bilancio d'esercizio unitamente ad una relazione scritta circa la passata gestione annuale, nonché il bilancio preventivo, anch'esso accompagnato da una relazione scritta del Tesoriere;
 - predispone l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di Legge.

Articolo 14 – Il Presidente

- 14.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci e dura in carica 4 (quattro) anni.
- 14.2 Presiede le assemblee generali ordinarie e straordinarie dei soci e le sedute del Consiglio Direttivo.
- 14.3 E' responsabile, insieme al Consiglio Direttivo, dell'attuazione degli scopi statutari e dei programmi formulati dall'Associazione stessa.
- 14.4 Rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti.
- 14.5 Presenta annualmente, nell'Assemblea Generale dei Soci, resoconti dell'amministrazione dell'Associazione ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.
- 14.6 Al Presidente, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, spetta la sorveglianza del buon andamento amministrativo dell'Associazione, oltre che la verifica del rispetto da parte di tutti dello Statuto e dei Regolamenti interni.

Articolo 15 – L'Organo di controllo

- 15.1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
- 15.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 15.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da

revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

15.4 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Titolo IV – I Bilanci

Articolo 16 – Il Bilancio di esercizio

16.1 L'associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

16.2 Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

16.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

16.4 Il bilancio di esercizio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea Generale dei Soci convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

Articolo 17 – Il bilancio preventivo

17.1 Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci entro i termini temporali previsti per l'approvazione del bilancio di esercizio.

17.2 Entro il 15 dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei Soci.

17.3 Il bilancio preventivo deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea Generale dei Soci convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

Articolo 18 – Il bilancio sociale

18.1 Il Consiglio Direttivo, laddove lo ritenga opportuno o ne ricorrano i presupposti di Legge, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci in concomitanza con l'approvazione del bilancio di esercizio.

18.2 Il bilancio sociale deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea Generale dei Soci convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

Titolo V – Scioglimento e Legge applicabile

Articolo 19 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo

19.1 Lo scioglimento anticipato dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci riunita in seduta straordinaria, secondo i modi previsti dal presente Statuto.


19.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

20 – Legge applicabile

20.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Quarrata, 31 Ottobre 2020

IL SEGRATARIO



IL PRESIDENTE



3 2175 09/11/2020

0,00 **TZ220L002175000LC**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZ2